

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2759

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(GAVA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

**col Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

*(V. Stampato Camera n. 4788)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 aprile 1991*

---

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA**  
**SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito indicati come le "Parti Contraenti),

DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi,

INTENZIONATI a creare condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati dagli investitori dei due Paesi, e

RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti andrà a vantaggio della prosperità economica dei due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà per quanto possibile gli investimenti nel proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti conformemente alle proprie leggi e regolamenti e accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Articolo 2

Ai fini del presente Accordo:

1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente e più in particolare, sebbene non esclusivamente:

a) la proprietà di beni mobili ed immobili nonché ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno, l'usufrutto e diritti simili;

b) azioni, titoli ed obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;

c) diritti sul denaro utilizzato per costituire un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;

d) diritti d'autore, diritti di proprietà industriale, processi tecnici, know-how, marchi di fabbrica e denominazioni commerciali;

e) concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni modifica consentita della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.

2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento in un determinato periodo di tempo a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) Il termine "investitore" indica ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- 4) Il termine "territorio" indica il territorio su cui le Parti Contraenti esercitano la sovranità o giurisdizione, secondo con il diritto internazionale e le proprie leggi e regolamenti.

## Articolo 3

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel proprio territorio agli investimenti o ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti o proventi dei suoi stessi investitori e agli investimenti o proventi di investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello più favorevole.
2. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel proprio territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto concerne l'amministrazione, la conservazione, l'utilizzo, il godimento o la destinazione del proprio investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi stessi investitori o agli investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello più favorevole.
3. Il suddetto trattamento non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero Scambio, Convenzione Economica Internazionale Multilaterale o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed un Paese Terzo per evitare la doppia

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imposizione ovvero per facilitare gli scambi di frontiera.

## Articolo 4

1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito indicate come "espropriazione") nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per pubblico interesse, e contro un pronto, adeguato ed effettivo indennizzo, a condizione che tali misure non siano discriminatorie e siano adottate in conformità con la legge.
2. Tale indennizzo corrisponderà al valore di mercato dell'investimento o dei proventi espropriati calcolato nel momento immediatamente precedente a quello in cui la misura di esproprio presa o da prendere diventi di dominio pubblico, sarà corrisposto senza indebito ritardo e dovrà essere di effettivo realizzo e liberamente trasferibile.
3. Tale indennizzo comprenderà gli interessi a partire dalla data dell'esproprio fino alla data del rimborso.

## Articolo 5

Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, o eventi considerati simili dal diritto internazionale, riceveranno dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che questa Parte concede ai propri investitori o a un investitore di un qualsiasi

Paese Terzo a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento.

I pagamenti che ne derivano saranno liberamente trasferibili.

#### Articolo 6

Ciascuna parte Contraente, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, consentirà il libero trasferimento della proprietà derivante da un investimento effettuato nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed in particolare:

- (a) i proventi, inclusi i proventi reinvestiti;
- (b) le royalties derivanti da diritti immateriali come indicati nel paragrafo 1, Articolo 2, lettera (d) e (e);
- (c) i ratei di rimborso di prestiti destinati ad una partecipazione diretta nell'investimento;
- (d) le spese per la gestione dell'investimento nel territorio di ciascuna Parte Contraente;
- (e) i fondi aggiuntivi necessari a mantenere l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- (f) il ricavato di tutto o parte della cessione e/o della liquidazione dell'investimento, inclusa la liquidazione a seguito di uno qualunque degli eventi di cui all'Articolo 5.

Coloro che lavorano nel territorio dell'altra Parte Contraente in ragione di un investimento fatto dall'altra Parte Contraente saranno autorizzati a trasferire nel proprio paese la quota restante del proprio salario una volta pagate le imposte e dedotte le

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spese di mantenimento effettuate in loco.

## Articolo 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una qualsiasi garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della Prima Parte non andrà oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6.

## Articolo 8

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, in base alle consuetudini finanziarie internazionali dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore alla data in cui il trasferimento viene effettuato.

## Articolo 9

Nel caso in cui il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in base alle proprie leggi e regolamenti o altri specifici provvedimenti o intese

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contrattuali sia più favorevole di quello concesso in base al presente Accordo, sarà concesso il trattamento più favorevole.

## Articolo 10

1. Tutti i tipi di controversie o divergenze, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, insorte tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento di tale investitore nel territorio saranno composte amichevolmente mediante negoziato.
  
2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:
  - (a) al Tribunale della Parte Contraente competente, per la decisione; ovvero
  
  - (b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965.
  
3. Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia omesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.

## Articolo 11

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse saranno, a richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposte per la composizione ad un Tribunale Arbitrale Internazionale ad hoc.

3. Il Tribunale Arbitrale Internazionale ad hoc di cui sopra verrà costituito nel modo seguente: il Tribunale Arbitrale è composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà un cittadino di un Paese Terzo che ha relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti ed il terzo arbitro sarà nominato Presidente del Tribunale dalle due Parti Contraenti.

4. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale non viene effettuata entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, ciascuna Parte Contraente può, in mancanza di altri accordi, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione per altre ragioni, tale compito verrà affidato al Vice Presidente della Corte o al membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale determinerà le proprie procedure. Il Tribunale Arbitrale assumerà la sua decisione a maggioranza di voti. Tale lodo sarà inappellabile e vincolante per le Parti Contraenti.

6. Ciascuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio rappresentante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e i rimanenti oneri saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali.

#### Articolo 12

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti Contraenti.

#### Articolo 13

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte Contraente, in conformità con le leggi e regolamenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

#### Articolo 14

1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e continuerà ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.


2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

Fatto in duplice copia a *Seoul* .....  
*10...I...1989*...nelle lingue italiana, inglese e coreana; tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica di Corea



per copia conforme



AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA  
CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND  
THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Desiring to intensify economic cooperation between both countries,

Intending to create favourable conditions for investments by investors of either country, and

Recognizing that encouragement and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Either Contracting Party shall promote as far as possible the investments in its territory by investors of the other Contracting Party, admit such investments according to its laws and regulations and accord such investments equitable and reasonable treatment.

## Article 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means every kind of asset accepted in accordance with the respective laws and regulations of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively:

- (a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;
- (b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;
- (c) claims to money utilized for the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;
- (d) copyrights, industrial property rights, technical process, know-how, trademarks and trade-names;
- (e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as an investment.

(2) The term "returns" means the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means every physical or legal person as well as any other corporation including interest associations, which is recognised as a resident by the legislations and regulations in

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

force, making investment in the territory of the other Contracting Party.

(4) The term "territory" means, the territory over which the Contracting Party has sovereignty or jurisdiction according to international laws and regulations.

## Article 3

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments or returns of investors of the other Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to investments or returns of its own investors or to investments or returns of investors of any third State, whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord investors of the other Contracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments treatment not less favourable than that which it accords to its own investors, or to investors of any third State, whichever is more favourable.

3. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in a customs union, common market, free trade zone, economic multilateral international agreement or based on an agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

## Article 4

1. Investments or returns of investors of either Contracting Party

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for the public interest, and against prompt, adequate and effective compensation, provided that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with law.

2. Such compensation shall amount to the market value of the investment or returns expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation became public knowledge, shall be made without undue delay, be effectively realisable and be freely transferable.

3. Such compensation shall include interest from the date of expropriation until the date of payment.

## Article 5

Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflicts, or to other incidents considered as such by international law, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment no less favourable than that which this Party accords to its own investors or to investors of any third State as regards restitution, indemnification or compensation. Resulting payments shall be freely transferable.

## Article 6

Each Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of the property made as an

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

investment in its territory by investors of the other Contracting Party, which is as follows:

- (a) returns including reinvested returns;
- (b) royalties deriving from incorporeal rights as defined in letter (d) and (e) of paragraph 1, Article 2;
- (c) instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investments;
- (d) amounts spent for the management of the investments in the territory of the other Contracting Party;
- (e) additional funds necessary for the maintenance of the investment in the territory of either Contracting Party;
- (f) the value of partial or total assignment and/or liquidation of the investment, including liquidation effected as a result of any event mentioned in Article 5.

People working in the territory of the other Contracting Party because of an investment made by the other Contracting Party will be permitted to transfer to their own country all the remaining part of their salary after payment of taxes and deduction of their living expenses spent therein.

## Article 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investors.

As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation Article 4, 5 and 6 shall apply respectively.

## Article 8

Transfers as stipulated in Article 4, 5, 6 and 7 shall be made without undue delay, according to international financial custom, after the performance of the fiscal burdens. Such transfers shall be made in convertible currency at the official rate of exchange existing on the date the transfer is made.

## Article 9

If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

## Article 10

1. All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalisation or similar measures, between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory shall be settled amicably through negotiations.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

- (a) the competent court of the Contracting Party for decision;  
or
- (b) the International Center for Settlement of Investment Disputes under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, of March 18, 1965 done in Washington D.C. for conciliation or arbitration.

3. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or to comply with the award rendered by the International Center for the Settlement of Investment Disputes.

## Article 11

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

2. If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

3. The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows:

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator will be appointed as the chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

4. If the appointments of the members of the arbitral tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

5. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

6. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

## Article 12

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the two Contracting Parties.

## Article 13

The provisions of this Agreement shall also apply to the investments previously made in the territory of each Contracting Party according to its laws and regulations.

## Article 14

1. The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures for the entry into force of the Agreement.

It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

2. In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, its provisions shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

DONE in duplicate at ... *Seoul* ..... on *10th January 1983*  
in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF ITALY



*Per copia conforme*

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF KOREA

